

A tutelare i giovani che si avviano ad intraprendere un lavoro ci ha pensato anche la **Comunità Europea con la direttiva 94/33**, la quale ha stabilito dei principi base in merito ai rapporti lavorativi con i minorenni. In primo luogo è stato fissato il **compimento del quindicesimo anno di età** come requisito per accedere nel mondo del lavoro, secondariamente è stato stabilito che il giovane deve prima di ogni cosa intraprendere un percorso di **istruzione e formazione professionale**.

I **bambini** (di età inferiore a 15 anni) invece, devono astenersi dall'esercizio di qualsiasi lavoro, ma quando si tratta di attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e **nel settore dello spettacolo**, questi minori possono lavorare soltanto con **l'assenso scritto dei genitori** e con **l'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro**.

I minorenni che hanno un'età compresa tra i 15 e i 18anni, gli **adolescenti**, non possono eseguire lavori che potenzialmente arresterebbero il pieno sviluppo fisico. In particolare, il **D. Lgs. 262/2000** specifica che essi:

- non devono essere esposti a **rumori** che superano gli 87 db e non devono venire in contatto con **sostanze tossiche**, corrosive, esplosive, cancerogene, nocive o che esporrebbero loro a particolari rischi per la salute;
- non possono lavorare nelle macellerie in cui si utilizzano **arnesi taglienti** e celle frigorifere;
- devono **evitare** di utilizzare **saldatrici** ad arco o ossiacetileniche;
- non possono compiere lavori utilizzando martelli pneumatici, pistole fissachiodi, **strumenti vibranti** e apparecchi di sollevamento meccanici;
- non devono svolgere lavori sulle navi in costruzione, nelle gallerie o utilizzando forni ad elevate temperature;
- devono evitare di eseguire lavori all'interno di **cantieri edili** in cui si possono verificare rischi di crollo.

Per essere avviato al lavoro l'adolescente deve sottoporsi ad una **visita medica preventiva** e, una volta assunto, a delle visite periodiche almeno una volta all'anno. Inoltre ai minori è fatto **divieto svolgere dei lavori durante le ore notturne**, più precisamente nell'arco di tempo che va dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7, a meno che non si tratti di attività di carattere culturale, artistico o sportivo ed il lavoro non superi la mezzanotte.